



COMUNE DI CHIETI

Segreteria Generale

REGOLAMENTO
COMUNALE
PER I
PUBBLICI MERCATI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale del 7 giugno 1999 n. 221

REGOLAMENTO PER I PUBBLICI MERCATI

Art.1 - Tipologia di mercato

Mercati quotidiani e periodici a cadenza settimanali, e bisettimanali

Art.2 - Atti formali di conferma o di nuova istituzione del mercato

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei mercati su aree pubbliche istituiti con delibera di C.C. n.152/94

Art.3 - Calendario ed orari di svolgimento

I mercati hanno luogo nel periodo invernale (ora solare) dalle 7.30 alle 14; e nel periodo estivo (ora legale) dalle 7.00 alle 14.00.

Tutti gli operatori , nei mercati ,entro le ore 8.30, nel periodo invernale, e entro le ore 8.00, nel periodo estivo, devono aver installato il proprio banco o mezzo attrezzato nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.

Non è consentita l'installazione prima delle ore 6.00 e lo sgombero del posteggio prima delle ore 13.00 se non per gravi intemperie o nei casi di comprovata necessità.

Entro le ore 15.00 tutti gli operatori devono aver completato le operazioni di sgombero in modo che possa essere ripristinato l'uso non mercatale dell'intera area.

Dopo le ore 8.30 possono essere assegnati posteggi liberi ad eventuali spuntisti.

In occasione di manifestazioni che inducano un eccezionale afflusso di persone, il Sindaco può, ai sensi del disposto di cui all'art.3, comma 9, del D.M. n.248/93, autorizzare l'insediamento di banchi in aggiunta ai posteggi in organico sino ad un massimo di n.10 secondo le prescrizioni ed ubicazioni da fornirsi a cura della Polizia Municipale ed Ufficio Tecnico comunale in ordine alle misurazioni.

Art.4 - Localizzazione, configurazione ed articolazione del mercato

L'area dei pubblici mercati è quella individuata dalle cartografie in scala, allegata alla delibera di Consiglio comunale n.152/94, quale parte integrante e sostanziale, dalla quale si evidenzia:

- l'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche

- la superficie dei posteggi, il numero progressivo e l'esatta delimitazione.

Lo svolgimento e l'ubicazione dei mercati, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi sono le seguenti:

a) Mercato del martedì : annuale a cadenza settimanale

ubicazione : V.le Maiella

tot.posteg.:n. 143

tipologia postegg: concessioni decennali, rinnovabili con banco e/o a mezzo strutture mobili;

i posteggi sono riservati tutti agli operatori con autorizzazione di cui alla legge 112/91;

b) Mercato del martedì: annuale a cadenza settimanale
 ubicazione : Via Berardi
 tot.postegg.: n. 10
 tipol.posteg.: concessioni decennali, rinnovabili con banco e/o a mezzo strutture mobili (n. 6), i rimanenti sono occupati dai coltivatori diretti

riservato ai titolari di autorizzazione di cui alla legge 112/91 e ai produttori agricoli di cui alla legge 59/63;

c) Mercato del mercoledì: annuale a cadenza settimanale
 ubicazione: Via Amiterno - Via Capestrano e aree adiacenti
 tot.posteg.:288
 tipolog.posteg.:concessioni decennali, con banco e/o a mezzo strutture mobili

i posteggi sono riservati tutti agli operatori con autorizzazione di cui alla legge 112/91;

d) Mercato del venerdì: annuale a cadenza settimanale
 ubicazione: P.za V.Emanuele e, C.so Marrucino e P.za Trento e Trieste
 tot.posteg.: 73
 tipolog.posteg.: concessioni decennali,rinnovabili,a mezzo banco e/ostrutture mobili

i posteggi sono riservati tutti agli operatori con autorizzazione di cui alla legge 112/91

d) Mercato del sabato: annuale a cadenza settimanale
 ubicazione: Via Ortona
 tot. posteg.: 10
 tipolog.posteg: concessioni decennali, rinnovabili, a mezzo banco e/o strutture mobili

i posteggi sono riservati tutti agli operatori con autorizzazione di cui alla legge 112/91

e) Mercato coperto di Via Ortona: annuale con cadenza bisettimanale
 tot.posteg.:107 di cui 9 per comm.ambulante
 tipol.posteg.: n.9 sono a concessioni decennali, rinnovabili, a mezzo banco e/o strutture mobili

i posteggi sono riservati agli operatori con autorizzazione di cui alla legge 112/91 e ai produttori agricoli di cui alla legge 59/63;

f) Mercati ittici: annuali con cadenza bisettimanale
 ubicazione: Via Arniense(martedì e venerdì)
 mercato coperto Via Ortona (mercoledì e sabato)
 tot. posteg. 3(Via Ortona) n. 13 (Via Arniense)
 tipolog.postegg.: concessioni decennali rinnovabili a mezzo banco

i posteggi sono riservati tutti agli operatori con autorizzazione di cui alla legge 112/91

g) Mercati di P.za Malta e Monaco la Valletta: annuali, con cadenza quotidiana

i posteggi sono riservati ai produttori agricoli di cui alla legge 59/63, mentre gli operatori con autorizzazione di cui alla legge 112/91 sono di tipologia "A".

h) Mercatino biodinamico e/o biologico: annuale, settimanale
ubicazione: emiciclo pescheria di Via Arniense
tot.posteg.: 20
tipolog.posteg.: a mezzo banco

Art.5 - Modalità di accesso e sistemazione delle attrezzature

I banchi, le attrezzature ed i mezzi attrezzati devono essere contenuti nei limiti dello spazio assegnato.

Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni e di negozi.

In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso.

Tutte le merci debbono essere distribuite per la vendita nei posteggi concessi, le cui dimensioni sono indicate per ciascun tipo di mercato; le esposizioni che saranno effettuate al di fuori degli spazi assegnati, saranno sanzionate a norma delle vigenti leggi, mentre quelli di dimensioni inferiori rimarranno invariati fino a quando eventuali disponibilità non consentano di adeguarli.

Le merci devono essere esposte sui banchi di vendita aventi l'altezza minima dal suolo di cm.50 e il tendone a copertura del banco deve essere di altezza minima dal suolo di m.2,40, misurata dalla parte più bassa e può sporgere di m 1 oltre il confine del suolo assegnato, con divieto di appendere le merci oltre la linea del banco. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti è consentita l'esposizione a terra.

Art.6 - Concessioni di posteggi

I posteggi verranno concessi, secondo la normativa vigente, su domanda, in bollo, presentata al Sindaco.

Nella domanda di concessione, oltre alle generalità e codice fiscale, il richiedente dovrà specificare: a) gli estremi della relativa autorizzazione per il commercio su aree pubbliche; b) la superficie di vendita richiesta; c) i mercati frequentati.

Le concessioni sono rinnovabili alla scadenza, a domanda scritta. La domanda, in bollo, deve essere presentata entro il 31.12. dell'anno precedente l'anno di scadenza della concessione.

Art.7 - Divieto di assegnazione ed utilizzo

A nessun commerciante potrà essere assegnato e da nessun operatore potrà essere utilizzato più di un posteggio contemporaneamente (cioè nello stesso giorno, nello stesso mercato e con la stessa autorizzazione) ai sensi del c.11 art.3 L.112/91 e c.4 art.3 D.M.n.248/93, salve le eccezioni previste dal c.7 dell'art.7 del D.M. n.248/93.

Art.8 - Mancata occupazione del posteggio

L'operatore assegnatario di posteggio che non lo occupi entro un'ora dall'inizio fissato per l'attività di vendita perde il diritto al medesimo. Per la giornata e per l'eventuale periodo di

non utilizzazione il posteggio stesso può essere assegnato ad altro operatore utilmente collocato nella graduatoria di cui al punto 11.

Art.9 - Divieto di cessione del posteggio

E' vietata la cessione a terzi del posteggio avuto in concessione, a nessun titolo, se non assieme alla cessione dell'azienda commerciale.

In caso di cessione anche parziale, del posteggio ad altro operatore commerciale, il titolare decade dalla concessione, senza diritto di rimborsi o altro.

Art.10 - registro delle concessioni

Presso l'Ufficio Commercio deve essere tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse la planimetria dei mercati, con l'indicazione dei posteggi individuati con numeri arabi, ed il registro delle concessioni riportante la data di rilascio di ogni concessione, la superficie assegnata e la data di scadenza.

Per ogni provvedimento comunale assunto in materia di concessioni, l'Ufficio Commercio, provvede all'aggiornamento del Registro.

Art. 11 - Assegnazione dei posteggi non occupati

I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi dell'art.3, comma 2, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza diritto alla restituzione delle tasse pagate.

tali posteggi verranno assegnati secondo l'ordine del cosiddetto "Ruolino di spunta" tenuto dall'Ufficio Commercio del comune.

L'assegnazione temporanea avviene prioritariamente in favore di soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di tipologia "C" e, fra questi, come fra tutti gli altri, a chi ha il più alto numero di presenze sul mercato, quale che sia la sua residenza o sede o nazionalità o specializzazione merceologica.

Art.12 - Tassa di occupazione di suolo pubblico - tassa di smaltimento dei rifiuti solidi e canone di posteggio

Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono assoggettabili al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche e la tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi, nelle misure stabilite dalle vigenti disposizioni regolamentali, nonché dei canoni di concessione determinati dal Consiglio Comunale.

I pagamenti dovranno essere effettuati mediante versamento sul conto corrente postale intestato al Comune di Chieti ovvero c/o il tesoriere comunale.

Art.13 - Sospensione revoca e decadenza dell'atto di concessione del posteggio

La concessione relativa al posteggio è in qualsiasi momento revocabile per motivi di pubblico interesse od utilità pubblica.

Fatta salva la facoltà del Sindaco di sospendere o revocare in ogni momento, senza oneri per il Comune, la concessione del posteggio e di assegnarne altro in sostituzione, ai sensi dell'art.3, comma 10 della L.n.112/91, la concessione stessa è dichiarata decaduta per le seguenti cause:

Revoca:

- perdita della condizione di commerciante su aree pubbliche;

- mancato utilizzo del posteggio nell'anno solare per n.13 giornate (ai sensi dell'art.3, comma 9 della L.112/91)

- mancato utilizzo del posteggio nell'anno solare per n.13 giornate (ai sensi dell'art.3, comma 9 della L.n.112/91)

Per anno solare si intende il periodo dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

Per il caso di attività stagionale, la decadenza della concessione del posteggio è ridotta in proporzione al periodo di validità indicato nell'autorizzazione stagionale.

Nel calcolo delle assenze non viene tenuto conto dei mercati che, per qualunque causa, non hanno avuto effettivamente luogo, nè delle assenze dovute a servizio militare, gravidanza e malattia, purchè documentate. I casi di gravidanza e di malattia dovranno essere certificati da medici di strutture sanitarie pubbliche.

dell'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza è data comunicazione, ai sensi della legge n.241/90, all'interessato, il quale è invitato a produrre eventuali memorie difensive ed eventuali giustificazioni delle assenze entro il termine di giorni 30.-

Il Sindaco può, con atto motivato, dichiarare definitivamente decaduta la concessione nei seguenti casi:

- ripetute violazioni, anche di diverso carattere fra di loro, alla presente disciplina ed alle relative ordinanze sindacali:

- particolare comportamento scorretto del venditore o perturbativa nei confronti del cliente, dei funzionari e addetti alla vigilanza;

- per non aver tenuto convenientemente il posteggio, in particolare per quanto attiene la pulizia del suolo occupato;

- per aver fatto cosa contraria alla pubblica e privata quiete;

- per cessione, anche parziale, del posteggio ad altri o sostituzione di persona nel godimento del posteggio.

Decadenza:

- accertato e notificato mancato versamento delle tariffe dovute per i tributi comunali (TOSAP, rifiuti, canoni). La durata della sospensione è pari al periodo di mancato versamento e comporta la sospensione dell'autorizzazione;

- recidiva per mancanza osservanza delle disposizioni del presente regolamento;

- infrazioni non previste dalla normativa statale.

Art.14 - Subingresso

Il subingresso nella titolarità dell'azienda comporta il passaggio della concessione del posteggio al subentrante, nel rispetto delle norme di cui all'art.49 del D.M.375/88 ed all'art.16 del D.M. n.248/93.

Art.15 - Norme igienico-sanitarie

La vendita e la somministrazione dei prodotti alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

La materia è disciplinata dall'art.22 del D.M.n.248/93 e dell'Ordinanza del Ministero della Sanità del 26.06.1995 (G.U.n.203 del 31.08.1995),e successive modificazioni.

Art.16 - Riserva per i produttori agricoli

La riserva di posteggi destinati ai produttori agricoli è effettuata tenendo conto degli usi e delle consuetudini locali, facendo, comunque, espresso rinvio alle vigenti leggi e regolamenti.

Art.17 - Assegnazione o riassegnazione di posteggi a seguito di formazione di nuovi mercati o ristrutturazione, spostamento dei mercati esistenti

L'assegnazione dei posteggi in nuovi mercati, la riassegnazione di posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato è effettuata sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria formata in base all'anzianità, in anni di frequenza, quali concessionari di posteggi ed, in caso di parità, in base all'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al registro delle Imprese.

Art.18 - Amplificazione dei suoni

Al fine di garantire il miglior svolgimento dei mercati, è fatto divieto di effettuare la vendita mediante "illustrazione della merce", qualora tale illustrazione rechi disturbo alle contrattazioni.

nei mercati è fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione dei suoni.

I venditori di dischi, musicassette, radio, ecc., per lo svolgimento della loro attività debbono attenersi alle precedenti disposizioni. E' consentito, tenendo il volume entro limiti di moderazione tali da non recare disturbo alle attività limitrofe, fare uso di apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita in atto. nei casi di ascolto prolungato è d'obbligo l'uso delle cuffie.

Art.19 - Ordine e pulizia del mercato

L'ordine e la disciplina del mercato vengono assicurati dagli agenti di Polizia Municipale e dal personale appositamente incaricato, alle cui direttive e disposizione sono soggetti tutti coloro che operano nell'ambito del mercato stesso.

E' fatto obbligo agli operatori di lasciare, al termine del mercato, il posteggio pulito e di raccogliere i rifiuti negli appositi contenitori.

Art.20 - Uso dei veicoli

E' consentito l'ingresso nell'area di mercato dei veicoli che trasportano le merci e le attrezzature, purchè l'automezzo rientri nell'area dello spazio assegnato.

Nel mercato settimanale del venerdì in Corso Marrucino è consentito l'ingresso dei veicoli soltanto per il tempo necessario allo scarico e allo agombero delle merci.

Art.21 - Sanzioni

Chiunque viola le disposizioni della presente disciplina è punito con le sanzioni di cui alla L. 112/91 e relativo regolamento di esecuzione, salvo che le leggi e norme particolari non prevedano diversa sanzione.

Art.22 - Norme transitorie

I venditori che, all'entrata in vigore della presente disciplina risultano, da documentazione in atti, frequentatori di mercato, vengono iscritti nel registro di cui sopra.

Anche in caso di ridefinizione dell'ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, compatibilmente con la disponibilità di superficie e fatta

salva l'esigenza della revisione dei singoli posteggi si applicano le norme di cui al precedente comma.

I venditori dovranno, entro 60 gg. dall'entrata in vigore del presente regolamento, comunicare, per iscritto, all'Ufficio Commercio del Comune le dimensioni dei posteggi attualmente occupati.

Le eventuali successive modificazioni dovranno essere comunicate al competente Ufficio comunale entro il 31/12.

Quelle riguardanti ampliamenti dovranno, ex lege, essere contenute in massimo mq.40.